



COMUNE DI VAL BREMBILLA
Provincia di Bergamo

**Regolamento per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive
ex D.Lgs 109/1998**

ART. 1 - (RIFERIMENTI NORMATIVI)

1. Le disposizioni regolamentari traggono origine e fanno riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130;
- D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242;
- D.P.C.M. 18 maggio 2001;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- L. 7 agosto 1990, n. 241;
- Circolare numero protocollo 393000 dell'11 novembre 2002 del Comando generale della Guardia di Finanza.

ART. 2 - (OGGETTO DEL REGOLAMENTO)

1. Si intendono per prestazioni sociali agevolate tutti i benefici ed i servizi sociali od assistenziali che non sono destinati alla generalità dei cittadini o che sono comunque collegati, nella misura o nel costo, a determinate situazioni economiche del fruitore.

L'erogazione delle prestazioni sociali agevolate è subordinata alla sussistenza di peculiari condizioni economiche in capo al soggetto che ne faccia richiesta.

In particolare, gli strumenti identificati dalla normativa vigente per valutare il diritto a tali benefici sono due: l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

La determinazione dell'I.S.E. e dell'I.S.E.E. è effettuata sulla base di una dichiarazione sostitutiva, resa dall'interessato ai sensi della vigente disciplina in materia di documentazione amministrativa.

Le informazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. sono certificate mediante il modello approvato con D.P.C.M. 18.05.2001.

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n° 445/2000 e degli artt. 4 c.2 del D.Lgs. n° 109/98 come modificato dal D.Lgs. n° 130/2000 e 6 c. 3 del D.P.C.M. n° 221/99 così come modificato dal D.P.C.M. n° 242/2001.

Possono inoltre essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze, nonché controlli anche da parte della G.F., presso gli istituti di credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n° 445/2000 per la falsità negli atti e dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi.

2. Il presente regolamento è volto a stabilire i criteri di selezione delle dichiarazioni da sottoporre a verifica di veridicità e le modalità del controllo.

L'accertamento sulle dichiarazioni sostitutive uniche (di seguito "DSU") riguarda sia le dichiarazioni presentate per prestazioni di competenza di enti terzi (Stato, Regioni, altri), la cui procedura amministrativa e/o erogazione finanziaria sia demandata ai Comuni, sia quelle per benefici nella diretta responsabilità del Comune di Brembilla (contributi sociali, tariffe servizi educativi e scolastici, ecc...).

Possono essere sottoposte a controllo le dichiarazioni rese:

- direttamente al Comune di Brembilla;
- ad altro comune;
- ad un centro di assistenza fiscale;
- alle sedi ed agenzie Inps;
- a qualunque intermediario autorizzato;

ART. 3 - (FINALITÀ)

1. Il presente regolamento tende a rendere pienamente attendibile l'attestazione I.S.E.E. quale strumento per l'accesso modulare ai benefici e prestazioni agevolate erogate, attraverso una efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni socioeconomiche autodichiarate dagli utenti.

ART. 4 - (TIPOLOGIA DEI CONTROLLI)

1. Al controllo delle DSU si procederà secondo le modalità di seguito indicate:

a) **Controlli a campione:** si procederà a verificare annualmente il 20% (con arrotondamento all'unità superiore) delle DSU presentate per ciascun singolo servizio o singola agevolazione.

b) **Controlli mirati:** si procederà ad effettuare la verifica delle dichiarazioni qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto e segnatamente nei casi di:

- indicatore ISEE è pari a zero.
- nucleo familiare con presenza di persone che esercitano una professione, arte o mestiere in modo autonomo (es. imprenditori, liberi professionisti, ecc.)
- DSU palesemente inattendibili, contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati;
- DSU contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo e/o illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione Comunale.

2. Nel valutare gli elementi di contraddittorietà di cui al precedente comma 1, punto b), si terrà conto di elementi rilevabili dalla DSU e/o dalle connesse domande di beneficio, quali, a titolo di esempio:

- somma dei redditi IRPEF superiore di non più del 30% al canone annuo di locazione sostenuto o della rata di mutuo;
- sostenimento di oneri per l'istruzione dei figli presso istituti privati;

ART. 5 - PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE DSU DA SOTTOPORRE A CONTROLLO.

1. L'attività di controllo è limitata alle DSU correlate a domande di benefici che hanno avuto esito positivo.

Qualora le DSU non siano agli atti del Comune, possono essere acquisite direttamente presso il richiedente il beneficio, presso la banca dati INPS o presso l'ente che ha raccolto la dichiarazione.

2. Per la scelta delle DSU da sottoporre a controllo è riunita apposita commissione formata dal Responsabile del Settore competente per la pratica di richiesta di beneficio, e da altri due dipendenti.

A conclusione delle procedure viene redatto apposito verbale.

La commissione si riunisce almeno una volta all'anno.

2. la scelta delle DSU da sottoporre a controllo a campione ex art. 4 comma 1. lettera a), viene effettuata mediante sorteggio definito su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura, procedendo nel modo seguente:

- predisposizione di un elenco delle domande secondo il numero di protocollo per ciascun tipo di procedimento;
- individuazione del numero totale delle pratiche da controllare effettuando il calcolo sulla base percentuale stabilita all'articolo 4;
- estrazione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo.

3. la scelta delle DSU da sottoporre a controllo mirato ex art. 4 punto 1. lettera b), viene effettuata dalla Commissione attraverso valutazione degli elementi di criticità secondo i criteri indicati all'art. 4.

ART. 6 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

1. All'avvio della procedura di controllo, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione; è ammessa la possibilità di concludere accordi endoprocedimentali per una definizione concordata del procedimento.

2. Il controllo delle DSU si sostanzia nei seguenti passaggi:

- controllo della veridicità della composizione e delle caratteristiche del nucleo familiare dichiarato, tramite l'Ufficio Servizi Demografici;
- confronto dei dati reddituali e patrimoniali indicati dai soggetti ammessi alle prestazioni con le risultanze del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle Finanze, tramite il Settore Finanziario.

3. Qualora nel corso del procedimento di controllo vi sia la necessità di procedere a verifiche e controlli incrociati di dati ed informazioni, gli altri uffici del Comune che dispongono di dati utili all'accertamento effettueranno la consultazione dei propri archivi ed invieranno i risultati dell'accertamento.

E' anche possibile richiedere ad altri Enti idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

L'Ufficio, come organo ricevente, assicurerà la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

4. Successivamente allo svolgimento dei controlli di competenza degli uffici comunali, l'Ufficio controllante sottoporrà le DSU all'attività ispettiva della Guardia di Finanza.

ART. 7 - FALSE DICHIARAZIONI O ATTESTAZIONI

1. Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente Settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

2. Qualora in sede di controllo siano rilevati elementi di falsità nelle Dichiarazioni Sostitutive

Uniche presentate da un soggetto all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 si devono applicare gli articoli del codice penale e delle leggi speciali in materia.

ART. 8 - *NORME FINALI E DI RINVIO*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, viene fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia di ISEE e relativi controlli, nonché alla normativa sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 71 e seguenti del D.P.R. 445/2000.